



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G. T.F. n. 8/24

Nella seduta del 3 luglio 2024, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento disciplinare n. 2/24 RG PF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 10 maggio 2024 a firma del Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, instaurato a carico dei tesserati sig. Roberto Messina, quale Presidente della Sezione TSN di Vercelli, sig. Lorenzino Unio, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Piemonte U.I.T.S., nonché ella Sezione TSN di Vercelli per la violazione degli artt. 2, 6 e 9 del Codice di comportamento Sportivo del CONI e degli artt. 3 c. 2 e 5 c. 1 lett. a) dell'art. 67 c. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 lett. a), c) e d) Regolamento di Giustizia U.I.T.S. relativamente al deferito Unio, nonché dell'art. 4 c. 3 Regolamento di Giustizia U.I.T.S., per avere

- *“il Sig. Lorenzino Unio, Presidente del Comitato regionale del Piemonte, nonché segretario della Sezione TSN di Vercelli, per avere posto Greta Chiovino (e della sorella Giulia Chiovino) di fronte all'alternativa di seguire gli allenamenti della Sig.ra Petra Zublasing, già campionessa, oppure di continuare a frequentare la propria Sezione TSN di Vercelli; per avere emarginato Greta Chiovino e Giulia Chiovino in conseguenza dell'aver optato per la prima soluzione, escludendole dalla partecipazione presso la Sezione di Vercelli sia alle specifiche maggiori opportunità di praticare lo sport offerte invece agli altri ragazzi, sia dalle iniziative ludico-relazionali; per non avere consentito loro di partecipare a raduni tecnici dopo il 7 maggio 2023, alla gara “quasi 24 ore” che si è tenuta a Vercelli il 3-4 giugno 2023, al “Trofeo del Tricolore” a Reggio Emilia il 28-29 luglio e al “Trofeo delle regioni 2023” svoltosi a Napoli; per avere coinvolto due atleti minorenni in una situazione di tensione già in essere tra allenatori (Petra Zublasing) e organi federali (Presidente della Sezione*



- TSN di Novi Ligure). Condotte aggravate dalla circostanza che i poteri esercitati erano connessi al ruolo di Presidente del Comitato di Regione del Piemonte, di segretario della Sezione TSN di Vercelli, nonché dalla gravità della condotta per avere coinvolto atleti minorenni in una controversia tra altri soggetti e per avere indotto altri a violare le menzionate norme federali;*
- *Il Dott. Roberto Messina, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, per avere mosso contestazioni alle sorelle Greta e Giulia Chiovino circa l'aver indossato una maglietta bianca con la scritta "Eigenbau" al "Trofeo del Tricolore", paventando il rischio di possibili responsabilità disciplinari; per avere consentito che presso la Sezione si perpetrasse nei confronti delle medesime sorelle, minorenni, una condotta discriminatoria e mortificante;*
  - *la Sezione TSN di Vercelli a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 3, Regolamento di Giustizia Sportiva dell'UITA.*

Il presente procedimento ha origine da una comunicazione inviata a mezzo e-mail alla Federazione in data 30 settembre 2023 dalla Sig.ra Petra Zublasing, Tecnico U.I.T.S., con la quale la predetta lamentava "abuso emotivo da parte del presidente della regione Piemonte ... nei confronti dei miei atleti" allegando sia la copia di una nota a firma del Presidente della Sezione TSN di Vercelli, sig. Roberto Messina, del 1° agosto 2023 avente ad oggetto "Contestazione in merito ad eventuale violazione del Vincolo Sportivo in essere" asseritamente posta in essere dalle tesserate Giulia e Greta Chiovino, sia il riscontro del 5 agosto 2023 alla predetta nota a firma dell'Avv. Piero Ferrari con il quale il Legale segnalava "episodi di abuso emotivo" in danno delle sue assistite che sarebbero. Tali episodi di abuso emotivo, ad avviso del Legale, sarebbero consistiti sia nella contestazione disciplinare sollevata alle sorelle Chiovino da parte del Presidente della Sezione TSN di Vercelli, relativa alla loro partecipazione al "Trofeo del Tricolore" tenutosi in Reggio Emilia indossando la maglietta bianca con il lodo "Eigenbau" in luogo della divisa sezionale, sia in altri comportamenti discriminatori posti in essere da parte della Sezione di Vercelli nei confronti delle due tiratrici.

Acquisita la notizia di illecito disciplinare, la Procura Federale il 2 febbraio 2024 dava inizio all'attività indagine, prorogata per giorni 40, come da provvedimento di proroga datato 2 aprile 2024° firma del Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I., consistita:

1. nell'audizione delle tesserate Giulia e Greta Chiovino, del dott. Roberto Messina, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, dell'Ing. Lorenzino Unio, Presidente del Comitato regionale Piemonte, del Sig. Davide Ranco, rappresentante degli atleti presso la Sezione TSN di Vercelli, della Sig.ra Petra Zublasing, Tecnico U.I.T.S.;
2. nell'acquisizione di documenti presso la Sezione TSN di Vercelli, presso il Comitato regionale Piemonte, nonché presso Ufficio Tesseramenti U.I.T.S.



All'esito delle indagini la Procura Federale, ritenendo fondata la notizia di illecito disciplinare, procedeva a formale deferimento di Roberto Messina, Lorenzino Unio e della Sezione TSN di Vercelli, reputando sussistenti le condotte discriminatorie poste in essere nei confronti delle due atlete Greta e Giulia Chiovino nel corso del 2023, con conseguente violazione delle norme contestate.

Le condotte concretanti illecito disciplinare, ad avviso della PF, sarebbero le seguenti:

*“il Sig. Lorenzino Unio, Presidente del Comitato regionale del Piemonte, nonché segretario della Sezione TSN di Vercelli, ha imposto a Greta Chiovino (e a Giulia Chiovino) di scegliere se continuare a frequentare la Sezione di Vercelli e il gruppo degli altri giovani tesserati, oppure di allenarsi con Petra Zublasing; ha attuato un'attività di esclusione nella Sezione di Vercelli e nelle competizioni sportive anche fuori della Sezione delle due giovani atlete per effetto della loro scelta in favore della seconda soluzione; ha promosso presso le Sezioni del Piemonte contestazioni nei confronti di giovani atleti che hanno indossato una maglietta bianca con la scritta “Eigenbau” al “Trofeo del Tricolore” sulla base di pretestuose contestazioni di violazione del vincolo sportivo e di fatto ha favorito la contestazione specifica nei confronti delle sorelle Greta e Giulia Chiovino. Si tratta di condotte tutte riconducibili nella violazione ai principi fondanti di lealtà, di correttezza, di imparzialità e del dovere di evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo: condotte aggravate per il concorrere di più circostanze, quali l'esercizio di poteri connessi al ruolo di Presidente del Comitato di Regione del Piemonte e al ruolo di Segretario della Sezione di Vercelli; il coinvolgimento di atleti minorenni in una controversia da tempo in atto tra altri soggetti e induzione di altri (il Presidente della Sezione TSN di Vercelli) a violare le menzionate norme.*

*Quanto al sig. Roberto Messina, Presidente della Sezione TSN di Vercelli, ha mosso contestazioni alle sorelle Greta e Giulia Chiovino per avere indossato una maglietta bianca con la scritta “Eigenbau” al “Trofeo del Tricolore” paventando il rischio di possibili responsabilità disciplinari; ha consentito che presso la Sezione si perpetrasse nei confronti delle medesime sorelle, minorenni, una condotta discriminatoria e mortificante.*

*Per tutto quanto sopra esposto e in ragione della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, fondamentali, inderogabili e obbligatori, di cui all'art. 2 e dell'art. 6 del Codice di comportamento sportivo, all'art. 3, co. 2, e dell'art. 5, co. 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva dell'UITA, all'art. 9 del Codice di comportamento sportivo CONI, la Procura Federale, nell'esercizio dei poteri conferiti, nonché in ragione della responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 3, Regolamento di Giustizia Sportiva dell'UITA.”*

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia UITA del 10 giugno 2024, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per giorno 2 luglio 2024 alle ore 17.00. Alla predetta udienza erano presenti il Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci nonché collegati da remoto gli incolpati Roberto Messina e Lorenzino Unio ed il loro difensore Avv. Maurizio Randazzo.



Preliminarmente il Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci e l'Avv. Maurizio Randazzo chiedevano un breve rinvio del procedimento al fine di poter valutare l'ipotesi di applicazione consensuale di sanzione, richiesta che veniva accolta dal Tribunale Federale che disponeva il differimento al 3 luglio 2024. Alla predetta udienza, presenti gli incolpati collegati da remoto, il Procuratore Federale Aggiunto ed il difensore Avv. Randazzo dichiaravano di aver raggiunto un accordo, ex art. 34 lett. b) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., nei termini che seguono:

- la Procura Federale rinuncia all'azione disciplinare spiegata nei confronti della Sezione TSN di Vercelli;
- il deferito MESSINA Roberto è sospeso da ogni attività sportiva e sociale fino al 2 ottobre 2024;
- il deferito UNIO Lorenzino è sospeso da ogni attività sportiva e sociale sino al 3 novembre 2024;
- i due deferiti UNIO Lorenzino e MESSINA Roberto, nelle rispettive qualità, invieranno entro il 10 luglio 2024 una lettera a loro firma indirizzata alla Sig.ne Greta e Giulia Chiovino, contenente chiarimenti sul loro comportamento di cui al deferimento nonché l'invito alle destinatarie a rifrequentare la Sez. TSN di Vercelli e le inerenti attività competitive, ancorché iscritte presso altra Sezione TSN.

Preso atto di ciò, operate le verifiche di cui all'art. 34 lett. b) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.,

## **P.Q.M.**

“il Collegio, preso atto della rinuncia al deferimento per quanto riguarda la Sezione TSN di Vercelli, per ciò che attiene i rimanenti incolpati MESSINA Roberto e UNIO Lorenzino, ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione convenuta su accordo tra le parti, in una con l'impegno alla trasmissione della lettera conciliativa da parte dei deferiti alle tesserate entro lo stabilito termine del 10 luglio 2024 da intendersi se non rispettato con portata risolutiva, e ne dichiara l'efficacia così definendo il procedimento”.

30 giorni per la motivazione, salve le ferie processuali.

Così deciso in Roma, in modalità mista, il 3 luglio 2024.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente

Dott. Stefano Fantini



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri